

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA' dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D. Lgs,118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA';

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) i: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale" definiti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 01/09/2020 e con validità fino al 31/08/2021;
2. Di disporre che l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti della risorse disponibili, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, a carico delle risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, di complessivi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

€ 4.052.714,70 (95% dell'onere da compensare alle Aziende/Comuni gestori del TPL per la vendita di titoli agevolati), che trova copertura nel bilancio 2020/2022, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 837 del 6/07/2020 come segue:

Capitolo	Annualità 2021
2100210072 (Aziende)	€ 4.044.714,70
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 8.000,00
TOTALE	€ 4.052.714,70

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- *Art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;*
- *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);*
- *L.R. 30 dicembre 2019, n.41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;*
- *L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020/2022”;*
- *D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;*
- *D.G.R. n. 1678 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;*
- *D.G.R. n. 239 del 02/03/2020 ad oggetto: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Modifica tecnica al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;*
- *D.G.R. n. 240 del 02/03/2020 ad oggetto: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011. Variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento”;*
- *L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";*
- *D.G.R. n. 1010 del 28/08/2016 – “L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) – Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 01/09/2016-31/08/2017 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.”.*
- *D.G.R. n. 1012 del 04/09/2017 ad oggetto “Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli – determinazione criteri e modalità di concessione (L.R. n. 45/98, art.24, c.1, lett. e)) per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 ed integrazione risorse per attuazione D.G.R. 753/20143 e D.G.R. 1010/2016”;*
- *D.G.R. n. 1050 del 30/07/2018 ad oggetto: “Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2020”;*
- *D.G.R. n. 75 del 28/01/2019 ad oggetto: “L.R. n. 45/98 – Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2019 – Integrazione risorse per l’attuazione della D.G.R. n. 1050/2018 e modifica dell’Allegato 1”;*
- *D.G.R. n. 837 del 6/07/2020 ad oggetto: “Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: ‘Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021”;*
- *D.G.R. n. 800 del 02/07/2019 ad oggetto: “L.R. n. 45/98 – Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole – 2^ modifica D.G.R. 1050/2018”;*
 - *D.G.R. n. 658 del 3/06/2020 ad oggetto: “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione “Trasporto pubblico, locale, logistica e viabilità” nell’ambito del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Giunta Regionale”.*

Motivazione

La L.R. n. 45/98, all’art. 24, comma 1, lett. e), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, sia per i servizi di TPL automobilistici che ferroviari, per alcune categorie di utenti classificabili come “socialmente deboli”, prevedendo la compensazione diretta alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata, a titolo di trasferimento corrente.

Le Società esercenti di TPL nei rispettivi Contratti di Servizio si impegnano, fra l’altro, ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

L’agevolazione tariffaria si sostanzia nella possibilità, per l’utenza beneficiaria, di acquistare direttamente dalle Aziende di TPL titoli di viaggio a prezzo ridotto, per i quali vengono poi rimborsati alle stesse Aziende i minori introiti (differenza tra il costo del corrispondente titolo ordinario, a tariffa intera, ed il prezzo agevolato pagato dall’utente), a seguito di rendicontazione dei titoli emessi mediante il Sistema Informativo Regionale per il Trasporto Pubblico Agevolato (SISTAG) e di successiva validazione da parte della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

L’attuale sistema di erogazione delle agevolazioni è regolato, da ultimo, dalla DGR 1050/2018 che ha stabilito i criteri per il riconoscimento del potenziale diritto di accesso al beneficio e le modalità di rimborso alle Aziende dei minori introiti, in analogia con le precedenti deliberazioni, confermando che la compensazione alle Aziende dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti è a carico della Regione per il 95% e dei singoli comuni, nei quali risiedono gli aventi diritto alla tariffa agevolata, per il restante 5%.

Ad oggi i soggetti agevolati sono circa 17.500 in tutta la Regione e si suddividono nelle categorie sociali di seguito indicate:

Categoria	Descrizione	Numero utenti	%
-----------	-------------	---------------	---



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

		agevolati	
A	Invalidi e portatori di handicap	3.317	18,94%
B	Minori portatori di handicap	898	5,13%
C	Pensionati ultrasessantacinquenni	313	1,79%
E	Rifugiati	68	0,39%
F	Lavoratori dipendenti	1.137	6,49%
G	Studenti	11.322	64,64%
H	Disoccupati	395	2,26%
L	Donne in stato di gravidanza, madri con figli neonati	65	0,37%
Totale complessivo		17.515	100,00%

Tab.1: Rilevazione soggetti agevolati da SISTAG al 23/04/2019

Il significativo numero dei soggetti agevolati dimostra la necessità di mantenere il sistema delle agevolazioni tariffarie per detti soggetti svantaggiati.

Si ritiene pertanto opportuno proporre, alla luce delle risorse disponibili nei capitoli di spesa assegnati, la prosecuzione del rilascio dei titoli agevolati anche per l'annualità 01/09/2020 - 31/08/2021, secondo i criteri e le condizioni indicati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione ed autorizzare le Aziende di Trasporto Pubblico Locale/Comuni gestori del TPL ad emettere titoli di viaggio agevolati nel limite delle risorse regionali disponibili per i rimborsi dei minori introiti che con il presente atto vengono individuate.

Per tale operazione, ad oggi, si rileva una disponibilità, sul bilancio 2020/22 - annualità 2021 - di risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, pari a complessivi € 4.052.714,70, di cui € 4.044.714,70= a carico del capitolo 2100210072 ed € 8.000,00= a carico del capitolo 2100210111, esigibili nel 2021 (in ragione delle condizioni di rendicontazione e dei criteri di rimborso stabiliti dal citato Allegato 1 alla presente deliberazione).

Pertanto l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti della risorse disponibili, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, a carico delle risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, di complessivi € 4.052.714,70 (95% dell'onere da compensare alle Aziende/Comuni gestori del TPL per la vendita di titoli agevolati), che trova copertura nel bilancio 2020/2022, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 837 del 06/07/2020 come segue:

Capitolo	Annualità 2021
2100210072 (Aziende)	€ 4.044.714,70
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 8.000,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TOTALE	€ 4.052.714,70
--------	----------------

I capitoli indicati risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.

Da una puntuale applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, con particolare riguardo alla fattispecie dei trasferimenti erogati a rendicontazione che ricorre nel caso in questione, si rileva infatti che l'esigibilità della spesa è individuata dalle tempistiche dettate dalla Regione in termini di presentazione della rendicontazione e sua validazione, in linea con gli stanziamenti di bilancio.

Come già specificato nella D.G.R. 1050/2018, la tipologia di spesa, sebbene documentata mediante emissione di fattura per esigenze fiscali delle aziende medesime, non si configura come mera prestazione di servizio, bensì quale trasferimento ovvero contributo indiretto all'utenza, che acquista il titolo agevolato di viaggio senza l'esborso iniziale complessivo.

Da ciò scaturisce l'identificazione della natura della spesa quale "trasferimento" a favore delle imprese, con conseguente riconnotazione nei termini del D. Lgs. 118/2011 quanto all'esigibilità della relativa obbligazione, nonché nella classificazione da Piano dei Conti integrato.

Si prospetta, quindi, la necessità di prevedere rendicontazioni da parte dei Gestori TPL entro il 28/2, per l'anno precedente (ultimo quadrimestre, 01/09 – 31/12) ed entro il 25/09 per i primi otto mesi dell'anno. Quest'ultima scadenza, anticipata rispetto alla precedente, è determinata dalla necessità di definire quanto prima l'importo delle quote del 5% da versare da parte dei Comuni, in modo che possano essere da questi versate entro il 31/10 di ogni anno e consentire entro l'anno il successivo impegno a favore delle Aziende. Queste certificheranno via PEC alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità l'importo risultante dalla rendicontazione, chiedendone formalmente il rimborso e la Regione comunicherà via PEC alle stesse l'importo validato per ciascun periodo, a seguito del quale si potrà procedere alla fatturazione degli importi dovuti, come precisato nell'Allegato 1, parte integrante della presente delibera.

Per un costante ed efficace monitoraggio della spesa le Aziende sono tenute ad inserire nel Sistema SISTAG i titoli di viaggio venduti contestualmente alla loro emissione e comunque entro il mese di emissione.

Al fine di assicurare certezza e corretta imputazione della spesa, la rendicontazione dovrà avvenire perentoriamente entro due mesi dalla chiusura dell'annualità precedente (28/2) ed entro 25 giorni dalla chiusura del periodo di validità dell'annualità in corso (25/09). Decorsi tali termini la Regione provvede a "consolidare" tutti i dati inseriti nel sistema SISTAG fino a dette scadenze, il che significa l'impossibilità di ogni ulteriore modifica degli stessi dati e di conseguenza non si potranno riconoscere ulteriori rimborsi per i titoli di viaggio eventualmente non registrati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le risultanze del SISTAG consentiranno l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, a parità di budget complessivo. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni, per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, si confermano sostanzialmente quelli già approvati con DGR 1050/2018, come modificata dalle DD.GG.RR. n. 75 del 28/01/2019 e n. 800 del 02/07/2019.

Sempre con la stessa finalità di monitoraggio della spesa, si ritiene opportuno incaricare la struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente atto di monitorare i dati di rendiconto nel SISTAG e di elaborare proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza del presente provvedimento, per garantire certezza della spesa.

Riguardo invece, alla gestione delle quote a carico dei Comuni si ritiene opportuno le stesse vengano erogate alle Aziende direttamente dalla Regione, previa acquisizione delle relative somme, da parte dei Comuni interessati entro un termine congruo per il successivo impegno a favore delle Aziende, come sopra specificato. È demandata al dirigente della struttura competente la dettagliata regolamentazione della procedura.

Inoltre, in data 15/05/2020 il Comune di Ancona, a mezzo e-mail, ha segnalato che in questo momento particolare di emergenza Covid-19, si evidenziano problemi legati alle modalità di distribuzione delle tessere, sia per la gestione dell'utenza che per evitarne l'assembramento.

Il Comune in particolare segnala l'esigenza di evitare di movimentare grandi numeri di persone perché, oltre che recarsi negli uffici comunali per richiedere il documento per il riconoscimento dell'agevolazione, debbono altresì recarsi preventivamente presso altri uffici propedeutici allo scopo.

Per quanto sopra esposto, data l'eccezionalità della situazione, il Comune di Ancona ha chiesto alla Regione di prevedere una proroga di un anno della validità delle certificazioni di agevolazioni in essere.

Pertanto, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza per prevenire la potenziale diffusione dell'infezione Covid-19, minimizzando le eventualità di assembramento presso i locali pubblici, con particolare riferimento agli uffici anagrafe dei comuni più grandi, considerata anche l'evidente ricaduta sulla popolazione, in termini di ulteriore peggioramento delle condizioni economiche delle fasce socialmente deboli, si ritiene opportuno prorogare d'ufficio la scadenza della validità dei suddetti documenti in essere secondo le modalità sotto riportate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli utenti potranno utilizzare le certificazioni di agevolazione, già rilasciati per l'acquisto di titoli di viaggio presso le aziende di trasporto ai sensi della DGR 1050/18, anche dopo la scadenza dei medesimi, allegando apposita autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'allegato. Per analogia con le scadenze già differenziate con D.G.R. n. 800/2019, tali documenti mantengono la loro validità fino al 31/10/2021 per gli appartenenti a tutte le categorie, esclusa la categoria G (Studenti), per la quale essi mantengono la loro validità fino al 31/08/2021.

Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza per l'attuale fase di emergenza sanitaria, per evitare agli utenti di doversi recare fisicamente presso gli sportelli comunali per ottenere la stampa del documento di agevolazione, potendo le aziende verificare direttamente online la validità delle medesime, si procederà all'attivazione di una nuova piattaforma informatica per gli utenti che consentirà ai comuni, aziende ed gli stessi utenti di gestire tutta la pratica con modalità esclusivamente online, al fine di non rendere più necessaria la presentazione del documento di riconoscimento per l'agevolazione tariffaria in forma cartacea.

Con D.G.R. 837/2020 è stata disposta la richiesta di parere al C.A.L. il quale ha espresso parere favorevole (Parere n. 40/2020) trasmesso con nota n. 265 del 15/07/2020, con la seguente osservazione: *“Tenuto conto che lo stanziamento necessario per coprire le richieste di rimborso dei titoli agevolati nel passato ha previsto una spesa di circa 7.000.000,00 euro, si suggerisce di stanziare sui capitoli 2100210072 e 2200210111 un impegno di spesa di almeno 6,5 mln di euro, al fine di garantire le fasce di utenza socialmente debole”*.

Si prende atto dell'osservazione, rispetto alla quale si argomenta quanto segue. La precedente delibera (D.G.R. 1050/2018) si riferiva ad un biennio (01/09/2018-31/08/2020). Lo stanziamento iniziale era di 6.300.000,00 euro per tutto il periodo, poi integrato per il 2019 di circa 1.460.000,00 euro, per un totale definitivo di circa 7.760.000,00 euro per il biennio. Pertanto lo stanziamento per ciascun anno risultava di circa 3.880.000,00 euro, a fronte dello stanziamento previsto per il prossimo anno (01/09/2020 – 31/08/2021) di 4.052.271,70. Inoltre, qualora a seguito del monitoraggio tramite il sistema di rendicontazione SISTAG, le risorse messe in campo risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno, si provvederà a richiedere risorse aggiuntive.

Infine, si rappresenta che il decreto legge 34/2020 all'art. 215 ad oggetto “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e T.P.L.” stabilisce, a fronte della mancata fruizione dei titoli di viaggio nel periodo di emergenza Covid-19, la possibilità di adottare diverse soluzioni da parte delle Aziende di trasporto pubblico locale, come ad esempio il prolungamento del periodo di validità o l'emissione di voucher. Qualora queste soluzioni dovessero interferire con i criteri approvati con il presente atto, saranno adottati i necessari provvedimenti.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Emanuela Ciocca*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA'

La sottoscritta considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente
(*Cinzia Montironi*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

